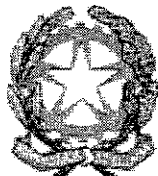


Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica

Allegati



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ESPOSTO ALL'ALBO

DA 02/09/2014 AL 11/09/2014

FIRMA

Acem

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al | 18 settembre 2014 |
| Direttore della Istituzione di appartenenza | |
| 2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati | 23 settembre 2014 |
| 3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche | 1° ottobre 2014 |
| 4. Pubblicazione punteggi definitivi | 9 ottobre 2014 |
| 5. Pubblicazione dei trasferimenti | 13 ottobre 2014 |
| 6. Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee | 20 ottobre 2014 |
| 7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea | 23 ottobre 2014 |
| 8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte | 31 ottobre 2014 |

ORDINA

- Art. 1 -
Oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico 2014-2015, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

2. Sono altresì ammessi a partecipare alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
CAGLIARI**

Protocollo N. 3814

Data 20/08/2014

Pratica B.30

tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2013-2014.

- Art. 2 -

Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 - Allegati C1 e C2 - rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del **18 settembre 2014**. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine del 18 settembre 2014. Le Istituzioni nel caso di domande presentate a mano ne rilasciano apposita ricevuta.
2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
3. Le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.
4. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

- Art. 3 -

Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

- Art. 4 -

Sezioni staccate

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

- Art. 5 -

Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del **1° ottobre 2014**, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- Art. 6 -

Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 [1].

2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. Ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi. [2]

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca: Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.

8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

- Art. 7 -

Competenza a disporre i trasferimenti

1. I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

- Art. 8 -

Adeempimenti dei Direttori delle Accademie, dei Conservatori e degli ISLA

1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del **23 settembre 2014**, al fine di consentire, entro il termine perentorio del **1° ottobre 2014**, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

- Art. 9 -

Pubblicazione dei movimenti

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il **9 ottobre 2014**.

2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del **13 ottobre 2014**, mediante affissione all'albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet <http://afam.miur.it>, del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

- Art. 10 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2014-2015 sono resi noti il **20 ottobre 2014** sul sito internet <http://afam.miur.it>.

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno **23 ottobre 2014**, ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il **30 ottobre 2014**. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data. 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

- Art. 11 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il **20 ottobre 2014** sul sito *internet* <http://afam.miur.it>. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il **23 ottobre 2014**, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
2. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il **30 ottobre 2014**. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il **31 ottobre 2014**.

- Art. 12 -

Pubblicazione

1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito *internet* www.afam.miur.it, nonché sul sito <http://afam.miur.it>.

- Art. 13 -

Ricorsi

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti

[1] Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[2] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità

Roma, 28 agosto 2014

I

L MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini

Allegati

Contratto mobilità 2002

Allegato C1

Allegato C2

Allegato C4

Allegato C5

**DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE
TECNICO E AMMINISTRATIVO**

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal..... per effetto di concorsoo di legge; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal.....al....., dal.....al....., dal.....al....., al.....al.....;
- di avere una anzianità di servizio complessiva, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, valutabile ai sensi del punto 1 dell'allegato A1 lettere a, b), c), di anni mesi..... (1)(2)(3) di cui:

	ANNO	DAL	AL	ISTITUZIONE
anni mesi..... di servizio prestato successivamente alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1)				
anni mesi..... di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)				
anni di anzianità di servizio nelle istituzioni e nel profilo di attuale titolarità (3)				

Data.....

FIRMA

- (1) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell' art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
 - Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge;
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato A 1 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- 1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto di concorsoo di leggedi aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni

.....
di avere, quindi, una anzianità di servizio valutabile ai sensi del punto 1 lettere a, b), c), della tabella di valutazione (allegato A) complessiva di annidi cui:

anni di servizio
prestato successivamente alla
nomina in ruolo (1) (2) (3)

anni derivati da
retroattività giuridica della
nomina coperti da effettivo
servizio nel ruolo di
appartenenza

anno	dal	Al	Istituzione

- (1) l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.
- (2) al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 - da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e' riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).
- (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà' attribuito alcun punteggio.

- 1) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (1) (All. A - lett. b)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (2) (All. A - lett. c)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione e/o nell'insegnamento di attuale titolarità (All. A rispettivamente lett. d) e lett. e)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (All. A - lett. f)					

- (1) l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare, prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.
- (2) l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
- (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI
CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE
ARTISTICHE

Anno Accademico 2014/2015

Protocollo: _____ (Riservato all'Istituzione)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE

Situazione anagrafica

Cognome di nascita _____

Residenza attuale

Nome _____

Via _____

Sesso M ☐ F ☐

c.a.p. _____

Data di nascita _____

Comune _____

Comune di nascita _____

Provincia _____

Provincia di nascita _____

Telefono _____

Nazionalità _____

E-mail _____

Codice fiscale _____

Situazione di ruolo

Profilo professionale _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza (lettera a - punto 1- allegato A1) anni _____ mesi _____

2 Numero complessivo di anni di servizio non di ruolo o di altro servizio (lettera b - punto 1- allegato A1) anni _____ mesi _____

3 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di appartenenza nell'Istituzione di attuale titolarità (lettere c, d - punto 1 - allegato A1) anni _____

Esigenze di famiglia

4 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 - allegato A1) _____

5 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero il coniuge inabile (lettera d - punto 2 - allegato A1) _____

6 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 - allegato A1) _____

7 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 - allegato A1) _____

8 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini entro il terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L.104/ 92 (lettera e - punto 2 - allegato A1) _____

Titoli generali

9 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera a - punto 3 - allegato A1) _____

10 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione (lettera b - punto 3 - allegato A1) _____

11 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (lettera c - punto 3 - allegato A1) _____

Titoli di cultura

per coadiutori e assistenti amministrativi:

12 Numero di diplomi di scuola superiore (punto 4 - allegato A1) _____

per coadiutori, assistenti amministrativi e direttori di ragioneria:

13 Numero di diplomi di laurea (punto 4 - allegato A1) _____

per tutti i profili

14 Numero di specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca i (punto 4 - allegato A1) _____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità

16 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l'a.a. 2010/2011 _____

Precedenze

17 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)? Si No

18 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82? Si No

19 Provincia in cui l'aspirante, essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 della L. 104/ 92), usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità _____

20 Provincia limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza _____

21 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, intende usufruire della precedenza _____

22 L'aspirante usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza? Si No

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Sedi di preferenza

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

8. _____
9. _____
10. _____

data _____

firma _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Eventuali altre sedi di preferenza

- | | |
|-----------|-----------|
| 11. _____ | 36. _____ |
| 12. _____ | 37. _____ |
| 13. _____ | 38. _____ |
| 14. _____ | 39. _____ |
| 15. _____ | 40. _____ |
| 16. _____ | 41. _____ |
| 17. _____ | 42. _____ |
| 18. _____ | 43. _____ |
| 19. _____ | 44. _____ |
| 20. _____ | 45. _____ |
| 21. _____ | 46. _____ |
| 22. _____ | 47. _____ |
| 23. _____ | 48. _____ |
| 24. _____ | 49. _____ |
| 25. _____ | 50. _____ |
| 26. _____ | 51. _____ |
| 27. _____ | 52. _____ |
| 28. _____ | 53. _____ |
| 29. _____ | 54. _____ |
| 30. _____ | 55. _____ |
| 31. _____ | 56. _____ |
| 32. _____ | 57. _____ |
| 33. _____ | 58. _____ |
| 34. _____ | 59. _____ |
| 35. _____ | 60. _____ |

data _____

firma _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE Anno Accademico 2014/2015

Protocollo: _____ (Riservato all'Istituzione)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE

Situazione anagrafica

Cognome di nascita _____

Residenza attuale _____

Nome _____

Via _____

Sesso M1 F1

c.a.p. _____

Data di nascita _____

Comune _____

Comune di nascita _____

Provincia _____

Provincia di nascita _____

Telefono _____

Nazionalità _____

Email _____

Codice fiscale _____

Situazione di ruolo

Codice settore _____

Insegnamento di titolarità _____

Istituzione di titolarità _____

Istituzione di servizio _____

SEZIONE B - TABELLA DI VALUTAZIONE

Anzianità di servizio

1 Anzianità di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettera a - punto 1 allegato A) anni _____

2 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo prestato nelle accademie di belle arti, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (lettera b - punto 1 allegato A) anni _____

3 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo diverso da quello di attuale titolarità prestati nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (lettera c - punto 1 allegato A) ruolo _____ pre-ruolo _____

4 Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo o di ruolo prestati in altro ordine di scuola (lettera f - punto 1 allegato A) ruolo _____ pre-ruolo _____

5 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (lettera d - punto 1 allegato A) anni _____

6 Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità (lettera e - punto 1 allegato A) anni _____

Esigenze di famiglia

7 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nella provincia (lettera a - punto 2 allegato A) _____

8 Provincia dove possono essere assistiti i figli minorati, ovvero coniuge inabile (lettera d - punto 2 allegato A) _____

- 9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A) _____
- 10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 allegato A) _____
- 11 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini fino al terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L. 104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A) _____

Titoli generali

- 12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A) _____
- 13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A) _____
- 14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 allegato A) _____
- 15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3 allegato A) _____
- 16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (lettera e - punto 3 allegato A) _____

SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI

Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità

- 17 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto negli anni precedenti l'a.a. 2010/2011 _____

Precedenze

- 18 Il docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)? Si ☐ No ☐
- 19 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82? Si ☐ No ☐
- 20 Provincia in cui l'aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 – comma 5 - della L.104/ 92) usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità _____
- 21 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza _____
- 22 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 - della L. 104/92) intende usufruire della precedenza _____
- 23 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza? Si ☐ No ☐

SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI

Allegati

n° Allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Sedi di preferenza

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

data _____

firma _____

SEZIONE E - PREFERENZE

Eventuali altre sedi di preferenza

- | | |
|-----------|-----------|
| 11. _____ | 36. _____ |
| 12. _____ | 37. _____ |
| 13. _____ | 38. _____ |
| 14. _____ | 39. _____ |
| 15. _____ | 40. _____ |
| 16. _____ | 41. _____ |
| 17. _____ | 42. _____ |
| 18. _____ | 43. _____ |
| 19. _____ | 44. _____ |
| 20. _____ | 45. _____ |
| 21. _____ | 46. _____ |
| 22. _____ | 47. _____ |
| 23. _____ | 48. _____ |
| 24. _____ | 49. _____ |
| 25. _____ | 50. _____ |
| 26. _____ | 51. _____ |
| 27. _____ | 52. _____ |
| 28. _____ | 53. _____ |

- | | |
|-----------|-----------|
| 29. _____ | 54. _____ |
| 30. _____ | 55. _____ |
| 31. _____ | 56. _____ |
| 32. _____ | 57. _____ |
| 33. _____ | 58. _____ |
| 34. _____ | 59. _____ |
| 35. _____ | 60. _____ |

data

firma _____